

DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2020
16/2020/R/EFR

APPROVAZIONE, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 4 LUGLIO 2019, DELLA PROCEDURA PER LA VERIFICA DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. NEI CONFRONTI DI PROGETTI PER I QUALI SVOLGE ATTIVITÀ DI SUPPORTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1097^a riunione del 28 gennaio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel, e il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
- il parere dell'Autorità 20 novembre 2018, 591/2018/I/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 340/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 340/2019/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 341/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 341/2019/R/efr), e il relativo Allegato A;

- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) GSE/P2020000488 del 9 gennaio 2020, prot. Autorità 716 del 9 gennaio 2020 (di seguito: lettera del 9 gennaio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 4 luglio 2019, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili eolica (impianti *on-shore*), idrica, gas residuati dai processi di depurazione e solare fotovoltaica, *“attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01)”*;
- il medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019 ha definito gli incentivi e le relative modalità di accesso per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili eolica (impianti *on-shore*), idrica, gas residuati dai processi di depurazione e solare fotovoltaica. In particolare, il medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019 definisce due diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, tramite iscrizione in appositi registri (Titolo II del decreto interministeriale 4 luglio 2019) ovvero tramite procedure competitive di aste al ribasso (Titolo III del decreto interministeriale 4 luglio 2019), nonché i requisiti generali per l’accesso ai medesimi meccanismi di incentivazione dando mandato al GSE di definire le procedure dei registri e delle aste per l’accesso agli incentivi previsti;
- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, il medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019:
 - all’articolo 3, comma 12, prevede che non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti di produzione per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i quali le attività di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati nonché i progetti e gli impianti di produzione di pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di incentivazione a registro;
 - all’articolo 22, comma 4, prevede che l’Autorità, tra l’altro, adotti le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l’attuazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 3, comma 12.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, dando seguito a quanto previsto dal decreto interministeriale 4 luglio 2019, con la deliberazione 340/2019/R/efr ha avviato il procedimento per

l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019 per quanto di competenza dell'Autorità, attribuendo la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;

- dando seguito al procedimento avviato con la deliberazione 340/2019/R/efr, l'Autorità, con la deliberazione 341/2019/R/efr, ha, tra l'altro:
 - al punto 1, approvato le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprensive di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019
 - al punto 7, dato mandato al GSE affinché, contestualmente alla definizione delle procedure per la partecipazione alle aste e ai registri di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, adotti le disposizioni necessarie per permettere la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione;
 - al punto 7, dato mandato al GSE affinché elabori una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Autorità finalizzata a definire le procedure che permettano di verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019.

CONSIDERATO CHE:

- il GSE, con la lettera del 9 gennaio 2020, ha trasmesso alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità la propria proposta, elaborata ai sensi della deliberazione 341/2019/R/efr, recante la definizione di procedure per la verifica delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 (di seguito: proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE);
- la proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE, come evidenziato nella lettera del 9 gennaio 2020, ha lo scopo di individuare il perimetro limitato e definito degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili per i quali possano trovare applicazione le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019;
- il GSE, nella proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE, ha descritto, inizialmente, le attività che il medesimo GSE svolge a favore di pubbliche amministrazioni e di altri operatori in materia di supporto nella diffusione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, in coerenza con il proprio Statuto societario e con la normativa di riferimento;
- con particolare riferimento alle generali attività di supporto svolte dal GSE, nella proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE risulta che:

- le richieste di interlocuzione generate dall'esterno sono gestite in maniera tale da garantire una segregazione dei compiti nello svolgimento delle attività operative connesse, in coerenza con la struttura organizzativa aziendale. In particolare, è garantita la completa segregazione tra le attività ordinarie di ammissione e gestione dei meccanismi di incentivazione e le attività di supporto e di contributo allo sviluppo ed evoluzione del quadro normativo-regolatorio di riferimento;
- le richieste relative ad attività di supporto concorrono alla definizione di una base di conoscenze che, a partire da specifiche istanze e/o quesiti, è volta a formulare risposte generalizzate. La base di conoscenze è di volta in volta implementata, utilizzata da tutte le strutture aziendali e resa disponibile a tutti gli operatori anche in modalità self-service attraverso il portale di supporto del medesimo GSE;
- con particolare riferimento alle attività di supporto svolte dal GSE nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nella proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE risulta:
 - inizialmente, che il GSE fornisce servizi specialistici in campo energetico secondo le modalità stabilite dall'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009, attuativo della legge 99/09, in coerenza con il proprio Statuto societario e con le attività istituzionali assegnate *ex-lege*, con particolare riferimento ai settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili;
 - che i servizi specialistici che il GSE attualmente mette a disposizione (riferiti alle seguenti materie: i) promozione, diffusione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione; ii) meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da impianti cogenerativi, ivi incluse le modalità e le condizioni di accesso agli stessi; iii) efficienza energetica, in particolare tramite il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili) sono indirizzati alle seguenti pubbliche amministrazioni:
 - i. Organi Costituzionali e Amministrazioni Centrali dello Stato;
 - ii. Regioni e Province Autonome;
 - iii. Comuni, attraverso un affiancamento all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - iv. pubbliche amministrazioni diverse da quelle precedentemente elencate;
 - che le modalità di fornitura dei servizi alle diverse pubbliche amministrazioni sono differenziate in funzione dei destinatari:
 - i. i servizi agli Organi Costituzionali e Amministrazioni Centrali dello Stato devono essere disciplinati attraverso un'apposita convenzione, conclusa di volta in volta tra il GSE e l'amministrazione interessata, previa informativa al Ministero dello Sviluppo Economico;
 - ii. i servizi alle Regioni e Province Autonome devono essere disciplinati attraverso una convenzione standard approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, resa pubblica dal GSE;

- iii. i servizi ai Comuni devono essere resi in conformità al Protocollo di Intesa sottoscritto con l'ANCI ai sensi della normativa vigente;
- che le convenzioni sottoscritte tra il GSE e le pubbliche amministrazioni sono rese disponibili in maniera trasparente e pubblica sul sito internet istituzionale del GSE;
- inoltre, che l'esperienza maturata dal GSE nel corso degli anni ha consentito, altresì, di sviluppare una più ampia varietà di servizi specialisti in campo energetico da fornire alle pubbliche amministrazioni, permettendo di mettere a disposizione delle medesime amministrazioni servizi, caratterizzati da standardizzazione, apertura e replicabilità, abilitanti per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- con particolare riferimento alle attività di supporto svolte dal GSE nei confronti delle imprese e degli altri operatori, nella proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE risulta che:
 - il GSE garantisce un costante confronto con le imprese, anche mediante i canali associativi, finalizzato a fornire chiarimenti di carattere generale, in relazione ad aspetti interpretativi della normativa e della regolazione di settore, nonché operativi e procedurali, utili per il corretto accesso agli incentivi e per il mantenimento degli stessi. Al fine di massimizzare la diffusione delle informazioni e la trasparenza informativa a favore di tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati, il GSE pubblica le principali risultanze degli incontri svolti con le associazioni di categoria sul proprio sito internet istituzionale;
 - ulteriori attività di supporto a favore di imprese e altri operatori consistono nel fornire chiarimenti tecnici relativi a progetti e impianti per i quali sono necessarie informazioni ad alto contenuto specialistico da parte del GSE, anche preliminarmente alla presentazione di un'istanza di incentivazione. Le informazioni sono fornite attraverso il ricorso a una base di conoscenze già presente o attraverso l'implementazione di informazioni a incremento della base di conoscenze esistente. In ogni caso, la base di conoscenze è resa disponibile in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati attraverso i canali informativi del GSE (portali applicativi e servizi di *customer care*);
- il GSE, nella proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE, ha evidenziato che:
 - lo svolgimento delle descritte attività di supporto alla progettazione, anche in termini di analisi di impatti ambientali e ricadute socio-economiche, può rientrare nell'alveo delle attività di supporto di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019, per le quali vige la preclusione di accesso agli incentivi prevista dal medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019;
 - con riferimento ai progetti connessi alle medesime attività, il GSE, nella formalizzazione degli atti di collaborazione, sottoscritti di volta in volta con le

pubbliche amministrazioni ovvero con le imprese, ne stabilirà preliminarmente l'inammissibilità ai meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili gestite dal medesimo GSE, coerentemente con la previsione dell'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019. I medesimi atti di collaborazione prevedranno che il GSE possa trasmettere all'Autorità e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico i principali dati che caratterizzino le iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- assicurerà la piena diffusione delle principali risultanze ed evidenze derivanti dall'implementazione di progetti correlati alle medesime attività, al fine di concorrere alla definizione di *best practices* in grado di generare modelli virtuosi e replicabili;
- al fine di garantire la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal decreto interministeriale 4 luglio 2019:
 - i. fornirà all'Autorità e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco degli impianti di produzione di energia elettrica e dei progetti per i quali il medesimo GSE ha svolto o si è impegnato a svolgere le attività di supporto di cui all'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019;
 - ii. garantirà la completa segregazione tra le attività ordinarie di ammissione e gestione dei meccanismi di incentivazione e le attività di supporto di cui all'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019, attraverso una comunicazione interna tra le funzioni a tale scopo preposte preliminarmente alla definizione delle graduatorie delle procedure di asta e dei registri;
- per completezza, il GSE applicherà la medesima procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE, finalizzata al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019, anche in relazione agli impianti e ai progetti per i quali il GSE ha già svolto o si è impegnato a svolgere attività di supporto antecedentemente alla pubblicazione del medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019, garantendo, in particolare, il corretto processo inerente allo scambio informativo tra le funzioni attraverso cui sono attivati i canali di supporto alle pubbliche amministrazioni, agli operatori e alle imprese, e le funzioni di gestione delle attività di valutazione delle istanze di accesso agli incentivi.

CONSIDERATO CHE:

- la proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE appare coerente con le disposizioni normative del decreto interministeriale 4 luglio 2019 e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019;
- l'Autorità, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 12, e dell'articolo 22, comma 4, del decreto interministeriale 4 luglio 2019 nonché del

punto 7 della deliberazione 341/2019/R/efr, ha il compito di approvare la proposta elaborata dal GSE finalizzata a definire le procedure che permettano di verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, ai sensi del punto 7 della deliberazione 341/2019/R/efr, la proposta di procedura di verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività del GSE, trasmessa dal GSE con la lettera del 9 gennaio 2020, poiché appare coerente con le disposizioni normative del decreto interministeriale 4 luglio 2019 e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto interministeriale 4 luglio 2019

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del punto 7 della deliberazione 341/2019/R/efr, la proposta, trasmessa dal GSE con la lettera del 9 gennaio 2019, recante la definizione di procedure per la verifica delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini